

Città e capitali nella tarda antichità

A cura di
Beatrice Girotti e Christian R. Raschle

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

STUDI E RICERCHE

COMITATO DI DIREZIONE

Monica Barsi

Claudia Berra

Fabio Cassia

Francesca Cenerini

Iole Fagnoli

Roberta Lanfredini

Marita Rampazi

Le opere pubblicate nella Collana
sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori.

ISSN 1721-3096
ISBN 978-88-7916-945-5

Copyright © 2020

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto
Via Cervignano 4 - 20137 Milano
Catalogo: <https://www.lededizioni.com>

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

In copertina:

Ravenna. Mausoleo di Teodorico
Giornate Europee del Patrimonio 2019
foto di Giovanni Assorati

Videoimpaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Litogi

Sommario

Introduzione 7

PARTE I Roma, *caput mundi*

Saint Augustin et Rome: le rendez-vous manqué 15
Stéphane Ratti

Roma nella *Historia Augusta* 33
Tommaso Gnoli

PARTE II Roma *aeterna* e le nuove capitali

L'*aeterna* seconda? Su Costantinopoli e Roma e
sulla legittimazione di Giuliano *romanus* 55
Beatrice Girotti

Constantinople and Rome, Christian Capitals: Discussing Power
between Councils and Emperors (382) 77
María Victoria Escribano Paño

Gérer la pauvreté au VI^e siècle à Constantinople: le cas
de la nouvelle 80 de Justinien 103
Vincent Nicolini

Note sull'istruzione superiore nella Ravenna tardoantica
e alto medievale 119
Giovanni Assorati

PARTE III Capitali, città e socialità

La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente:
la repressione del furto in età tardoantica 141
Valerio Neri

Le 'città nobili' della *Historia Augusta* 153
Paolo Mastandrea

<i>Tutela e reficere: aspetti della politica edilizia nel Tardoantico</i> <i>Salvatore Puliatti</i>	177
Una capitale intermittente: la vicenda di Antiochia di Siria nel IV secolo d.C. <i>Marilena Casella</i>	195
La construction édilitaire civile dans les capitales et les cités de l'Égypte tardive (IV ^e -VII ^e siècles): acteurs et financements <i>Christel Freu</i>	217
<i>Sancta ecclesia catholica Syracusana, A.D. 501</i> <i>Alessandro Pagliara</i>	243
<i>I Curatori e gli Autori</i>	255

La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente: la repressione del furto in età tardoantica

Valerio Neri *

DOI: <https://dx.doi.org/10.7359/945-2020-neri>

RIASSUNTO: Questo contributo riguarda la definizione di tipi specifici di furto urbano, in particolare nella città di Roma, sia in luoghi pubblici che in abitazioni private, *insulae* e *domus*, che viene effettuata in relazione alla loro repressione criminale da parte della giurisprudenza severiana. Sono soprattutto furti nei bagni pubblici di personaggi balnearii e furti di abitazioni con o senza furto con scasso da parte di *derectarii* e *effractores*. La sorveglianza e la repressione a Roma furono esercitate dal prefetto dei vigili di notte, dalle coorti urbane e poi dalle corporazioni durante il giorno. Il furto è stato considerato un peccato grave dalla chiesa, con la comprensione, tuttavia, sul livello umano e sociale della povertà come la causa principale del piccolo crimine.

ABSTRACT: This contribution deals with the definition of specific types of urban theft, particularly in the city of Rome, both in public places and in private homes, *insulae* and *domus*, which is carried out in relation to their criminal repression by the Severian jurisprudence. They are especially thefts in public baths by *fures balnearii* and house thefts with or without burglary by *derectarii* and *effractores*. The surveillance and repression in Rome was exercised by the prefect of *vigiles* at night, by urban cohorts and then by corporates during the day. Theft was considered a serious sin by the church, with understanding, however, on the human and social level of poverty as the main cause of petty crime

KEYWORDS: condanne penali; criminal convictions; criminalità urbana; furto; furto come peccato; police repression; repressione poliziesca; theft; theft as a sin; urban criminality.

I ladri sono avvertiti, soprattutto nelle città, come una presenza ben mimetizzata nel tessuto sociale, ma proprio per questo più inquietante, disposti in silenziosi agguati vedono senza essere visti, simili in questo, nella letteratura cristiana, per la instancabile tenacia degli assalti, al diavolo

* Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

stesso. Tra i pericoli che minacciano e rendono insicuro il possesso di ogni ricchezza mobile, qualunque siano le precauzioni che si assumono per proteggerla, sono i ladri, quelli domestici e quelli esterni. L'insistenza dei moralisti pagani e poi di quelli cristiani su questa insicurezza a sostegno della necessità ma anche dell'opportunità dell'elemosina che trasferisce, secondo i vangeli, i tesori in cieli dove nessun ladro può insidiarli, fa certamente leva su questa preoccupazione diffusa a tutti i livelli sociali. Le società ideali passate, come l'età dell'oro nella cultura pagana o il paradiso terrestre in quella cristiana o future come il paradiso sono talora immaginate come società senza ladri¹. Non si possono non richiamare, per testimoniare dell'allarme sociale che il furto sollevava nel mondo romano, le imprecazioni magiche contro i ladri contenute in molte *tabellae defixionum*². Nel diritto romano il furto, quando non comportasse esiti violenti, era considerato un delitto privato, che non aveva sanzioni penali ma veniva punito solo con un ammenda a favore del derubato del doppio del valore della refurtiva, se il ladro veniva colto in flagrante, del quadruplo, in caso contrario³. Una svolta importante che individuava alcune tipologie di furto sottoposte ad una sanzione penale avviene in età severiana ed i giuristi di quella età, a partire da Ulpiano, forniscono preziose descrizioni delle modalità di questi furti e dei contesti nei quali avvenivano. È interessante invece, anche se non ne comprendiamo pienamente le ragioni, che la rapina non venga inclusa tra le categorie di furto penalmente perseguite, una situazione che perdura ancora alla fine del IV secolo, come emerge da una costituzione del 400: viene punita come il furto manifesto con un'ammenda del quadruplo, così com'era nella giurisprudenza classica, in quanto ovviamente il *raptor* non celava la sua azione furtiva, ma la compiva scopertamente. In questo contributo mi occuperò delle tipologie di furto urbano e della loro repressione, con particolare attenzione alla situazione romana. Una tipologia di furto urbano diffusa in tutto il mondo antico ma che viene perseguibile penalmente solo a partire dalla giurisprudenza di età severiana, agli inizi del III secolo, è il furto

¹ Cf. Neri 1998, 329-334. Giovenale descrive l'inizio del regno di Giove come un tempo in cui *cum furem nemo timeret caulibus et pomis et aprto viveret horto* (Iuv. Sat. 6, 14-15); Agostino descrive il Paradiso terrestre come un luogo in cui *nullus certe vicinus metuebatur invassor, nullus limitis perturbator, nullus fur, nullus aggressor* (De Gen. ad litt. 8, 10).

² Particolarmente interessanti e significative sono le *defixiones* contro i ladri nelle terme di Bath. Cf. Adams 1992, 1-26; Tomlin 1999, I, 553-565. In generale sulla magia in ambiente termale cf. recentemente Alfayé 2016, 28-37.

³ Cf. Santalucia 1994, 785-797; Fenocchio 2008; Pelloso 2008.

nei bagni, compiuto dai *fures balnearii*⁴. Questo genere di furto aveva come oggetto beni di scarso valore, soprattutto capi di vestiario e calzature e veniva compiuto prevalentemente da schiavi o da persone di umile condizione⁵, tuttavia Ulpiano li pone sullo stesso piano dei *fures nocturni*, nella forma del procedimento penale *extra ordinem* e nella pena che non doveva superare un periodo definito di lavori forzati in opere pubbliche⁶. La ragione di questa accresciuta severità sta indubbiamente nell'allarme sociale che il fenomeno generava. Nella stessa età severiana Tertulliano in un'opera del periodo montanista scritta tra il 213 ed il 220, il *De fuga in persecutione*, colloca i *fures balnearii* all'interno di una lista di cattivi soggetti, come osti, biscazzieri, e simili che le forze di polizia tenevano d'occhio, accanto ai cristiani⁷. Una fonte giuridica della fine del III secolo o degli inizi del IV, le *Sententiae Pauli* richiama l'uso della violenza in questo genere di reato associando i *fures* ai *raptores balnearum* e richiamando per entrambi una condanna ai lavori forzati in opere pubbliche o nelle miniere, *opus publicum e metallum*, secondo la valutazione del giudice il cui criterio è la frequenza dei delitti e quindi l'allarme sociale che essi provocano, *pro frequentia admissorum*⁸. È importante osservare che determinante nella penalizzazione di questo genere di furti è il luogo in cui sono compiuti: al di fuori dei *balnea* vengono puniti, soprattutto se manca la recidività, con qualche frustata. Un altro luogo pubblico che in tutta l'antichità romana gode di una pessima fama, come luogo frequentato da gaglioffi di ogni risma e come teatro di crimini di vario genere, tra i quali il furto, sono le locande, le *cauponae*, fama certo amplificata dalla letteratura comica e satirica e dal romanzo⁹, Ulpiano, affermando la responsabilità del gestore della *caupona* in rapporto ai beni a lui affidati in deposito, la giustifica come disposizione per scoraggiare la collusione fra

⁴ Cf. Neri 1998, 292-295. Sulla frequentazione delle terme in età romana cf. Nielsen 1990; Jegul 1992; DeLaine - Johnston 1999.

⁵ Per esempio Apuleio racconta del furto di calzature da parte di uno schiavo (*Metam.* 9, 21), Orazio del furto di uno strigile (*Sat.* 2, 7, 109-110).

⁶ D. 47, 17, 1: *Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. idem et in balneariis furibus. sed si telo se fures defendunt vel effractores vel ceteri his similes nec quemquam percusserunt, metalli poena vel honestiores relegationis adficiendi erunt.*

⁷ Tert. *De fug. in pers.* 13: *Nescio dolendum an erubescendum sit, cum in matricibus beneficiariorum et curiosorum, inter tabernarios et ianeos et fures balnearum et aleones et lenones christiani[s] quoque uectigales continentur.*

⁸ PS 5, 3, 3.

⁹ È ancora utile Kleberg 1957.

osti e ladri ai danni dei clienti dell'esercizio¹⁰. Negli spazi pubblici erano frequenti borseggi e furti con destrezza. Ulpiano richiama la tecnica di far cadere dalle mani di qualcuno monete di metallo prezioso perché un compare le raccolga¹¹. In greco esisteva un termine tecnico per i borseggi, βαλαντοτόμος, tagliaborse, per la tecnica di tagliare i cordoni che legavano le borse piene di denaro alle cinture. In latino non abbiamo un termine equivalente, se si esclude il termine di *sector zonarius* che ha un'occorrenza solo in Plauto ed è evidentemente un calco del termine greco¹². Tuttavia, in contrasto con opinioni illustri, tra le quali quella di Mommsen, si può pensare che il termine *saccularii* designi i borseggiatori. Ulpiano definisce i *saccularii qui vetitas in sacculos artes exercentes partem subducunt, partem subtrahunt*¹³. Il termine *sacculus* può indicare anche la borsa di denaro che si portava con sé, richiamando il celebre *sacculus plenus aranearum* di Catullo¹⁴ e le arti impiegate per sottrarre il denaro senza che il derubato se ne accorga, nei verbi *subducere* e *subtrahere*, la cui differenza non è del tutto perspicua¹⁵, possono alludere a tecniche di furto con destrezza. Questo può forse spiegare la relativa mitezza con cui questo genere di furti viene perseguito penalmente, punito anche solo, a discrezione del giudice, con qualche frustata. Negli spazi aperti delle città venivano talora compiute azioni furtive clamorose, come il tentativo in pieno giorno nel centro di Cartagine da parte di un giovane di tranciare con un'ascia i cancelli di piombo che sovrastavano il *vicus argentarius*, che Agostino racconta dettagliatamente nelle *Confessiones*¹⁶. Nella Roma

¹⁰ D. 4, 9, 1, 1.

¹¹ D. 47, 2, 52, 13.

¹² Plaut. *Trin.* 862.

¹³ D. 47, 11, 1.

¹⁴ Catull. *Carm.* 13, 4-6: *haec si inquam attuleris uenuste noster / cenabis bene nam tui Catulli / plenus sacculus est aranearum.*

¹⁵ Mommsen 1961, 777 formula l'ipotesi che il verbo *subducere* sia da porre in rapporto al furto compiuto al momento dell'insaccamento, mentre *subtrahere* al furto compiuto aprendo il sacco già chiuso.

¹⁶ Il rumore dell'azione aveva provocato la reazione degli *argentarii* ed anche di gente che risiedeva nel foro, gli *inquilini fori*, che arrestarono Alipio, l'amico di Agostino, che si trovava lì per caso e che aveva raccolto l'ascia abbandonata dal ladro fuggiasco. Alipio venne poi scagionato e, ad opera dell'architetto al quale era affidata la cura degli edifici pubblici della città, il vero colpevole fu ritrovato sulla base della testimonianza del suo stesso schiavo che aveva identificata come appartenente al padrone l'ascia usata nel tentativo di furto (Aug. *Conf.* 6, 9). Gli *argentarii* del *vicus* potrebbero essere, secondo le indicazioni dello stesso Agostino in altre opere, banchieri o artigiani che lavorano l'argento. In *Enarr. in ps.* 38, 12 parla di ricchezze depositate per sicurezza nel *vicus argentarius*, mentre in *De civ. Dei* 7, 4 parla di vasi prodotti da artigiani nel *vicus argentarius*.

ostrogotica un genere di furto del tutto particolare era l'asportazione dal foro di statue di bronzo, anche equestri, i cui mandanti potevano essere i membri dell'aristocrazia ostrogotica, desiderosi di possedere e di esporre i segni più prestigiosi di uno stile di vita romano. Ne parla in una *Varia* Cassiodoro a proposito dell'incombenza assegnata al *comes Romanus* di esercitare una sorveglianza contro questo genere di furti, mettendo ovviamente in rilievo che con una sorveglianza adeguata sarebbero stati pressoché impossibili¹⁷. Lo stesso Cassiodoro ricorda una situazione analoga anche a Como. Un editto di Teoderico a Tancila, presumibilmente *comes* della città di Como, tratta del furto di una statua di bronzo e insieme fornisce indicazioni sui comportamenti da seguire per tentarne il recupero. Bisogna in primo luogo offrire una ricompensa di ben cento solidi e, nel caso che essa fosse stata inefficace, procedere all'interrogatorio degli artigiani della città nella presunzione evidentemente che senza la collaborazione di un personale qualificato quel furto sarebbe stato impossibile¹⁸. Evidentemente mancava nella città un adeguato servizio di sorveglianza notturna. Si tratta comunque di un genere di furto che richiedeva un'organizzazione complessa e che avveniva presumibilmente su commissione di personaggi abbienti. Vengono poi categorizzati dai giuristi di età severiana varie tipologie di furti domestici, in cui si possono individuare richiami più o meno evidenti alla situazione romana. Una tipologia che non trova paralleli in altri testi è quella dei *derectarii* che Ulpiano nel *De officio proconsulis* definisce come *qui in aliena cenacula se dirigunt furandi animo*¹⁹. Ulpiano definisce *cenaculum* un appartamento in affitto situato ai piani superiori di una abitazione che può essere ripartito in varie unità abitative subaffittate o donate, fermo restando che il locatario, il *cenacularius*, può riservare a sé stesso una parte dell'alloggio²⁰. Un altro testo di Ulpiano indica chiaramente che la locazione di un *cenaculum* è un contratto stipulato con il proprietario dell'*insula*, che lascia all'affittuario libertà di lucrare da un contratto di subaffitto, la *pactio cenacularii*²¹. Nel I secolo d.C. il giurista Alfenio Varo presenta il caso in cui il locatario di un'intera *insula* ricavi dal subaffitto dei *cenacula* più dell'affitto pagato per l'*insula* (l'esempio è di 40 solidi a fronte dei 30 pagati per l'affitto dell'*insula*). Ancora, in un'iscrizione ritrovata presso il Foro Boario riguarda il lascito ereditario alla figlia dell'*insula Sertoriana*, contenente sei

¹⁷ Cassiod. *Var.* 7, 13.

¹⁸ Cassiod. *Var.* 7, 14.

¹⁹ D. 47, 11, 7. Cf. Neri 1998, 301-302.

²⁰ D. 9, 3, 5, 1.

²¹ D. 13, 7, 11, 5.

cenacula e undici *tabernae*²². L'autore di un accurato studio recente sull'evoluzione storica del termine *cenaculum*, Jacques Suaudeau, a partire dalla definizione varroniana nel *de lingua latina* sostiene che questa definizione, che fa derivare il termine *cenaculum* da *cenare* per la consuetudine di pranzare al piano superiore della casa, è adeguata alla strutture di alcune domus di Pompeii ed Ercolano, con una stanza al piano superiore al di sopra del *tablinum* ed un colonnato centrale affacciato sull'*atrium*²³. Ciò renderebbe più evidente che le definizioni di *cenaculum* che abbiamo visto nei giuristi si riferiscano soprattutto alla situazione romana. Ritornando ai nostri *directarii* è evidente che essi si introducono nei *cenacula* senza forzarne gli ingressi, non sono cioè *effractoress* e la loro pena oscilla tra una semplice battitura con i bastoni (*fustibus castigantur et dimittuntur*) alla condanna all'*opus publicum*, se appartenenti al cetto degli *humiliores*²⁴, in relazione alla gravità dell'azione criminosa commessa dal reo, alla sua recidività o alla volontà del giudice di irrogare una condanna esemplare in una situazione di allarmante frequenza di questo genere di crimini. Ma Ulpiano prevede anche la possibilità che autore del furto sia un appartenente al cetto degli *honestiores*, dal momento che la punizione può essere l'esilio, la *relegatio*. Si può pensare che questo genere di furto possa essere compiuto principalmente dagli abitanti stessi dell'*insula*, o forse, ancor più, dagli abitanti dei vari spazi abitativi in cui può essere ripartito il *cenaculum* attraverso un subaffitto, come abbiamo visto. Una tipologia di furto particolarmente rilevante data la frequenza con cui compare non solo nella codificazione fino ai codici romano barbarici, ma anche in altri testi, è il furto con effrazione, compiuto cioè forzando l'ingresso in un ambiente chiuso o forzando un mobile che contiene oggetti preziosi²⁵. Ancora Ulpiano afferma che questo genere di furto avveniva, anch'esso, prevalentemente nelle *insulae*, facendo riferimento probabilmente ad una situazione romana, o negli *horrea*, definendo in questo modo «le stanze del tesoro», *ubi homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt*²⁶. Non c'è una precisa corrispondenza tra il termine latino *effractor* e il termine greco τοιχωρόχος. Questo propriamente allude alla tecnica di perforare i muri, mentre quello è ordinariamente posto in relazione alla forzatura di porte o serrature di mobili, anche se in qualche caso le due tecniche venivano assimilate come in un passo di Ulpiano che

²² CIL VI, 29791 = ILS 6054 = ILCV 4432b. Cf. Buonocore 1987, 97-99.

²³ Suaudeau 2012, 109-146.

²⁴ D. 47, 11, 7.

²⁵ Cf. Neri 1998, 302-305.

²⁶ D. 1, 15, 3, 2.

considera *effractor* un cavaliere romano che ha perforato una parete a scopo di furto e descrive la sua azione come *effracto perforatoque pariete*²⁷. La maggiore frequenza che afferma Ulpiano delle *effracturae* nelle *insulae* piuttosto che nelle *domus* si può facilmente attribuire alla maggiore protezione di cui godono le *domus* per il numero e la specializzazione degli schiavi al loro interno: c'era spesso, alloggiato in un *cubiculum* presso l'ingresso uno schiavo portiere *ostiarius* con un cane da guardia che poteva mobilitare rapidamente la *familia* servile contro l'intruso. Per quanto riguarda la forzatura degli *horrea*, Ulpiano aggiunge una considerazione importante: *custodes plerumque puniuntur*, in quanto gli schiavi ai quali era affidata questa funzione veniva considerato responsabile sia per la sua negligenza, sia per la sua eventuale complicità con gli *effractores*. I furti con effrazione possono verificarsi di giorno e soprattutto di notte e sono puniti con grande severità, con la condanna ai lavori forzati nelle miniere a tempo determinato ma della severità delle pene loro irrogate, abbiamo poche tracce oltre la giurisprudenza severiana. Agostino in un sermone richiama la condanna ai lavori forzati nelle miniere degli *effractores* (*ex effractore erit metallicus*)²⁸, come anche alla fine del IV secolo Giovanni Crisostomo per dei ladri dei quali non specifica il genere. Data però la persistenza in età tardoantica degli ambienti e dei contesti sociali in cui i generi di furti che abbiamo richiamato venivano compiuti si può ben pensare che questi furti continuassero ad essere compiuti e severamente penalizzati. Più complessa è la questione dell'incarcerazione dei ladri, dal momento che, se l'incarcerazione è proibita dalla giurisprudenza, soprattutto da Ulpiano, come misura penale e permessa solo per la detenzione di rei in attesa di giudizio o di esecuzione della sentenza, essa è ampiamente utilizzata dai giudici, come riconosce lo stesso Ulpiano, spesso in mancanza di alternative praticabili, per ogni genere di reati²⁹. Giovanni Crisostomo attesta spesso per l'Antiochia del IV secolo la detenzione in carcere di ladri e tagliaborse accanto a vari generi di criminali e a schiavi fuggiaschi³⁰. Con il compito della sorveglianza antiincendio e del pattugliamento soprattutto notturno contro la criminalità e particolarmente contro i furti erano state istituite da Augusto nel 6 d.C. le sette coorti dei vigili, ciascuna delle quali esercitava questa funzione in due

²⁷ D. 47, 18, 1, 2.

²⁸ Aug. *serm.* 125, 5.

²⁹ D. 48, 19, 8, 9: *Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.*

³⁰ Joh. Chrys. *Ad Stag. a daem. Vex.* 2, 12 (PG 47, 471); *In Iob., hom.* 60, 5-6 (PG 59, 333-334); *In epist. I ad Cor., hom.* 9, 1 (PG 61, 77).

delle quattordici *regiones* in cui era suddivisa l'Urbe, sotto il comando di un *praefectus vigilum* nominato direttamente dall'imperatore³¹. Gli stabilimenti termali erano sottoposti, ovviamente durante il giorno, a una specifica sorveglianza. Da uno dei graffiti murali dell'*excubitorium* della VII coorte dei vigili a Trastevere apprendiamo che un distaccamento della stessa svolgeva stabilmente un servizio di guardia presso le Terme Neroviane³². Al prefetto dei vigili era attribuita la giurisdizione sui reati che cadevano nel suo ambito di sorveglianza, ad esclusione dei casi più gravi la cui giurisdizione del prefetto urbano³³. Sempre nell'ambito della sorveglianza delle terme, il prefetto dei vigili aveva giurisdizione sugli abusi commessi dai *capsarii*, gli addetti a pagamento alla custodia del vestiario dei frequentatori delle terme³⁴. Nella seconda metà del IV secolo si assiste ad una drastica ristrutturazione dei corpi di polizia presenti a Roma. Le coorti urbane e le coorti dei vigili potrebbero essere state sostituite da corpi più ridotti e non militarizzati³⁵. Da una *relatio* del prefetto urbano Simmaco nel 384 apprendiamo che il servizio antiincendio a Roma era esercitato da *corporati*³⁶, di cui esisteva un omologo a Costantinopoli almeno dai primi decenni del V secolo secondo la testimonianza della *Notitia urbis Constantinopolitanae*³⁷ e da una costituzione datata al 420³⁸. Quesri *corporati* sono presumibilmente tratti dalle corporazioni le cui competenze tecniche potevano tornare utili nello spegnimento degli in-

³¹ Cf. da ultimo Santalucia 2012.

³² CIL VI, 3052, Cf. Sablayrolles 1996, 108 nn. 138-139.

³³ Vd. le indicazioni di Paolo in D. 1, 15, 3, 1: *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui neglegentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit.*

³⁴ D. 1, 15, 3-5: *Adversus capsarios quoque, qui mercede servanda in balineis vestimenta suscipiunt, iudex est constitutus, ut, si quid in servandis vestimentis fraudulenter admiserint, ipse cognoscat.* Il *capsarius*, attestato epigraficamente anche come *capsarius* è uno schiavo facente parte del personale dei bagni pubblici, almeno a partire dal III secolo d.C. addetto alla sorveglianza del guardaroba. Secondo l'*Edictum de pretiis diocleziano* la sua tariffa massima è di due denari, che è la stessa che viene pagata per l'ingresso ai bagni. Cf. *DizEp* II, 101-102; Ginouvés 1962, 215 n. 2; Nielsen 1990, 129-130.

³⁵ Cf. Chastagnol 1960, 255-256.

³⁶ Symm. *Rel.* 14, 3: *per alios [scil. corporatos] fortuita arcentur incendia.* Cf. Chastagnol 1960, 260; Vera 1981, 120-121.

³⁷ Il testo della *Notitia urbis Constantinopolitanae* è contenuto nell'appendice all'edizione della *Notitia Dignitatum* di Seeck, 230: *collegiatos qui e diversis corporibus ordinati incendiorum solent casibus subvenire.* Sull'opera cf. Matthews 2012, 81-115; Havaux 2017, 3-54.

³⁸ CJ 4, 63, 5.

cendi come *fabri*, *centonari* e *dendrophori*. Se però apprendiamo che i *corporati* potevano essere occasionalmente mobilitati in operazioni di polizia diurna, come nel caso dei conflitti a Roma tra i sostenitori dei due pretendenti all'episcopato romano, Bonifacio ed Eulalio³⁹, non abbiamo alcuna testimonianza del loro impiego nel pattugliamento notturno contro i ladri ed altri criminali. Diversamente dall'opinione di André Chastagnol, che sostiene che i *corporati* ereditano pienamente le funzioni dei vigili, si può pensare che le due funzioni, quella antiincendio ed il pattugliamento notturno, fossero esercitate da corpi diversi a partire dalla seconda metà del IV secolo, ma che ai vigili ed al loro prefetto continuasse a competere la sorveglianza notturna. In età ostrogotica sia la formula in Cassiodoro del prefetto dei vigili romano⁴⁰ sia di quello ravennate⁴¹, insistono esclusivamente infatti solo sulla funzione di polizia notturna attribuita al prefetto dei vigili. La sua attività è paragonata ad una caccia, una *venatio nocturna*⁴² o, con efficace ossimoro, ad un *bellum pacatum*, ad una guerra senza spargimento di sangue, nella quale alla mattina vengono esibiti alla cittadinanza i ladri ed i rapinatori catturati⁴³. Fuggevolmente le *Variae* di Cassiodoro, più chiaramente e più estesamente la Novella 13 di Giustiniano, che tratta delle funzioni di polizia attribuite al *praetor plebis*, accennano alla possibilità di corruzione e di collusione con i criminali anche da parte del comandante del corpo. Tuttavia, se i corpi di polizia potevano esercitare un'azione più o meno efficace nella repressione di furti manifesti o fungere da deterrente contro i criminali, la repressione è assai più difficile e complessa nel caso di ladri non scoperti in flagrante. In questo caso l'indagine veniva compiuta principalmente privatamente dai derubati stessi. Si offrivano ricompense per informazioni che permettessero di catturare il ladro⁴⁴, come affermano le cosiddette *Sententiae*

³⁹ Coll. Avell. 14, 3; 32, 3-4. Questi *corporati* sono presumibilmente i membri del corpo speciale addetto alla sorveglianza antiincendio non genericamente membri delle corporazioni romane. Accanto ad essi il prefetto urbano afferma di avere allertato anche *officiales* e *curatores regionum*, che sono funzionari pubblici.

⁴⁰ Cassiod. Var. 7, 7.

⁴¹ Cassiod. Var. 7, 8.

⁴² Cassiod. Var. 7, 7: *actus tuus uenatio nocturna est, quae miro modo si non cernitur, tunc tenetur.*

⁴³ Cassiod. Var. 7, 8: *Tibi enim commissa est fortunarum securitas, ciuitatis ornatus, utilitas omnium, scilicet ut contra domesticos grassatores bellum pacatum gereres, si quem ciuium laedendum esse sentires.*

⁴⁴ Dione Crisostomo menziona banditori che offrivano ricompense a chi fornisse indicazioni utili a rintracciare ladri o schiavi fuggitivi, sostenendo però che era opportuno che i poveri non praticassero queste attività che dovevano essere riservate agli schiavi (Or. 7, 123).

Pauli alla fine del III o agli inizi del IV secolo: questa ricompensa era dovuta per legge (*iure debetur*)⁴⁵. Vengono impiegati nella ricerca dei ladri strumenti meno razionali e presumibilmente meno efficaci, quale la consultazione di astrologi e maghi. Ulpiano si occupa del caso di un astrologo che abbia indicato erroneamente un ladro: in questo caso non può essere chiamato in causa per *iniuria* in quanto la sua attività è già punibile in sé per legge⁴⁶. Gli astrologi danno indicazioni sullo status politico del ladro (se è concittadino o straniero), l'origine sociale, l'età ed il sesso. Doroteo di Sidone fornisce anche dettagli fisiognomici raffinati: la sproporzione fra la parte superiore e quella inferiore del corpo, gli occhi caprini, l'odore emanato dalla pelle, la conformazione delle rughe⁴⁷. La consultazione di maghi e indovini per individuare i ladri era praticata anche durante l'impero cristiano. Cesario di Arles descrive con tratti vivaci questa pratica: si trattava di recarsi in un determinato luogo dove veniva evocata, forse con un rito necromantico, una persona capace di rivelare l'identità del ladro. Perché il rito fosse efficace bisognava però non farsi il segno della croce⁴⁸.

Un'ovvia influenza nella frequenza e nel controllo dei reati di furto aveva la condanna ecclesiastica del peccato di furto⁴⁹. Sostegno scritturale di questa condanna era oltre al settimo comandamento, le varie liste di peccati che compaiono nella letteratura paolina. È da sottolineare però che il furto compaia come peccato grave, che esclude dal regno di Dio, in una sola di queste liste, *1Cor* 6, 9-10. Partendo proprio da questo testo paolino Agostino afferma che non si può non considerare il furto un peccato mortale combattendo però l'opinione di chi nella chiesa riteneva che i peccati mortali fossero solo tre, l'omicidio, la fornicazione e l'idolatria⁵⁰. Se gli scrittori cristiani non possono non riconoscere che la necessità materiale spinge al furto, nessuno afferma in età tardoantica che questa possa costituire una giustificazione. Se questo fosse accettato, scrive Gerolamo, ogni peccatore potrebbe addurre a sua giustificazione la spinta irresistibile di una pulsione irrazionale, come la libido per i peccati sessuali o l'ira per i peccati violenti⁵¹. Tuttavia a questa decisa con-

⁴⁵ PS 2, 31, 25.

⁴⁶ D. 47, 10, 15, 13.

⁴⁷ Cf. Wolff 2011, 135-154.

⁴⁸ Caes. Arel. *serm.* 184, 4.

⁴⁹ Cf. Neri 1998, 355-361.

⁵⁰ Aug. *Spec.* 29. Cf. anche Hieron. *In epist. ad Gal.* 3.

⁵¹ Hieron. *In Es.* 16, 58, 10. Cf. anche Hieron. *Ep.* 55, 3; Ioh. Chrys. *Exp. in ps.* 140, 7 (PG 55, 438); *De proph. obsc., hom.* 2, 8 (PG 58, 188); *In Ioh., hom.* 37, 3 (PG 59, 210).

danna del furto come peccato si accompagna la compassione per chi è costretto al furto dalla necessità materiale e l'esortazione, come in Gregorio Magno, alla tolleranza nei confronti della piccola criminalità dei ceti poveri⁵². D'altra parte, se il furto per necessità non fosse stato condannato come peccato grave, questo non solo avrebbe tolto ogni remora al proliferare della piccola criminalità ma l'avrebbe sottratta al controllo da parte della chiesa. Il peccato di furto avrebbe dovuto essere confessato, il ladro avrebbe dovuto accettare la penitenza, che però appare moderata, e impegnarsi a non peccare più, il vescovo avrebbe potuto convincerlo a restituire il maltolto impegnando insieme il derubato a rinunciare all'azione penale (un esempio ne è l'epistola 153 di Agostino). Il conflitto tra ladro e derubato sarebbe stato portato dunque ad una composizione extragiudiziale, evitando il dispiegamento della durezza del diritto penale nei confronti, come abbiamo visto, di molte categorie di furto.

BIBLIOGRAFIA

- Adams 1992 N. Adams, British Latin: The Text, Interpretation and Language of the Bath Curse Tablets, *Britannia* 23 (1992), 1-26.
- Alfayé 2016 S. Alfayé, Mind the Bath! Magica at the Roman Bath-houses, *Debrecen* (2016): *From Polites to Magos: Studia Gyorgy Nemeth sexgenario dedicata*, ed. by A. Szabó, 28-37.
- Buonocore 1987 M. Buonocore, *Le iscrizioni latine e greche*, Città del Vaticano 1987.
- Chastagnol 1960 A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960.
- DeLaine - D.E. Johnston 1999 J. DeLaine - D.E. Johnston (eds.), *Roman Baths and Bathing. Proceeding of the First International Conference on «Roman baths»*, Portsmouth 1999.
- Fenocchio 2008 M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi, sviluppi, vicende*, Napoli 2008.
- Ginouvés 1962 R. Ginouvés, *Balaneutiké. Recherches sur les bains dans l'antiquité grecque*, Paris 1962.
- Havaux 2017 M. Havaux, Theodose II, Constantinople et l'empire. Une nouvelle lecture de la *Notitia urbis Constantinopolitanae*, *RH* (2017), 3-54.

⁵² Greg. Magn. *Hom. in ev.* 2, 40, 6.

- Jegul 1992 F.K. Jegul, *Baths and Bathing in Classical Antiquity*, New York 1992.
- Kleberg 1957 T. Kleberg, *Hotels, restaurants et cabarets dans l'antiquité romaine. Etudes historiques et philologiques*, Wiesbaden 1957.
- Matthews 2012 J.F. Matthews, The *Notitia urbis Constantinopolitanae*, in L. Grig - K. Gavin (eds.), *Two Romes, Rome and Constantinople in late antiquity*, Oxford 2012, 81-115.
- Mommsen 1961 Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Berlin 1961.
- Neri 1998 V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico, poveri, infames e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.
- Nielsen 1990 I. Nielsen, «*Thermae et balnea*»: *The Architectural and Cultural History of Roman Public Baths*, Aarhus 1990.
- Pelloso 2008 C. Pellosso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008.
- Sablaylorles 1996 R. Sablaylorles, *Libertinus miles. Les cohortes des vigiles*, Roma 1996.
- Santalucia 2008 B. Santalucia, *Crimen furti*. La repressione straordinaria del furto nell'età del principato, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener*, Madrid 2008, 785-797.
- Santalucia 2012 B. Santalucia, Incendiari, ladri, servi fuggitivi. I grattacapi del praefectus vigilum, *Index* 40 (2012), 387-406.
- Suaudeau 2012 J. Suaudeau, À propos du *cenaculum* dans Varron LL V 162. Les *cenacula* à colonnade de la région vésuvienne: importance et signification, *REL* 90 (2012), 109-146.
- Tomlin 1999 R.S.O. Tomlin, Curse tablets in Roman Britain, in *XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina*, Roma 1999.
- Vera 1981 D. Vera, *Commento storico alle «Relationes» di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- Wolff 2011 C. Wolff, Du vol et des voleurs chez les poètes astrologiques, in I. Boehm - W. Hubner - J.H. Abry, *La poésie astrologique dans l'antiquité*, Paris 2011, 135-154.